



**COMUNE DI SIAMANNA**  
**PROVINCIA DI ORISTANO**

**REGOLAMENTO SULLA**  
**“DISCIPLINA DELLE MODALITA’**  
**DI ASSUNZIONE ALL’IMPIEGO”**

**Approvato con deliberazione della G.C. n. 99 del 28.09.2010**  
**Modificato con deliberazione della G.C. n. 38 del 20.04.2021**

**IL SINDACO**  
**F.to Franco Vellio Melas**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**F.to Maria Bonaria Scala**

## **CAPO I : Disposizioni generali**

### **Art. 1 - Modalità di accesso all'impiego**

1. Nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di personale, le modalità di accesso ai profili professionali sono le seguenti:
  - a) concorso pubblico per esami, per titoli, per titoli ed esami;
  - b) concorso unico pubblico con altri Enti Pubblici, previa stipula di apposito accordo;
  - c) avviamento dei lavoratori iscritti nell'anagrafe e nelle specifiche banche dati gestite dai Centri dei servizi per il lavoro per i profili professionali per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo;
  - d) selezione dei disabili ai sensi della L. 68/99 e successive modifiche ed integrazioni;
  - e) acquisizioni per mobilità ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 165/01,
  - f) ricostituzione del rapporto di lavoro, ai sensi di quanto previsto dalla normativa contrattuale vigente nel tempo;
  - g) forme contrattuali flessibili nel rispetto della vigente normativa in materia e degli accordi aziendali;
  - h) chiamata intuitu personae e/o selezioni per l'assunzione di personale a tempo determinato nei casi previste dalla normativa vigente;
  - i) l'utilizzo di graduatorie di procedimenti concorsuali pubblici espletati da altri Enti conformemente a quanto disposto in materia dalla vigente normativa nazionale e regionale.
  
2. Fermo restando che di norma le procedure concorsuali/selettive vengono espletate direttamente dall'Amministrazione Comunale. La stessa ha facoltà, nel rispetto della vigente normativa in materia, di affidare ad idonei soggetti, pubblici o privati (es.aziende specializzate in selezioni di personale), l'espletamento parziale e/o totale dei procedimenti in parola.
  
3. L'assunzione per concorso pubblico è effettuata previo espletamento delle procedure di mobilità di cui agli artt. 34 e 34 bis del D.Lgs. nr. 165/2001 ed alla lett. e), comma 1, del presente articolo.
  
4. Le acquisizioni per mobilità ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 165/01 avvengono previa indizione di apposito bando pubblico di selezione per i posti, categorie e profili vacanti in dotazione organica e previsti dal piano assunzioni, con le modalità contemplate nel successivo capo IX;
  
5. Di norma ai dipendenti non è accordata la cessione del contratto di lavoro ad altre amministrazioni ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. N. 165/2001 prima del compimento di tre anni di anzianità di servizio nell'Amministrazione Comunale.

### **Art. 2 - Requisiti generali per l'accesso.**

1. I requisiti generali necessari per l'accesso sono:
  - a) a cittadinanza italiana o altra cittadinanza nei paesi appartenenti all'Unione Europea. Gli italiani non appartenenti alla Repubblica sono equiparati ai cittadini;
  - b) avere compiuto l'età di 18 anni; Per l'accesso dall'esterno al profilo di Agente di Polizia Municipale il limite di età è fissato in anni 40.
  - c) l'idoneità fisica all'impiego;
  - d) per i concorrenti di sesso maschile posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva;
  - e) titolo di studio e, in relazione alle professionalità da rivestire, ulteriori titoli e/o ulteriori specializzazioni. Tali requisiti di accesso dall'esterno alle Categorie, conformemente alla normativa contrattuale di comparto, sono comunque determinati dagli accordi aziendali vigenti nel tempo, di norma secondo la seguente tabella:

Categoria D : Lauree triennali e/o specialistiche, specificate nei bandi, in relazione alla professionalità da acquisire, eventualmente integrate da abilitazioni professionali o da altri requisiti specifici, quali l'esperienza, specializzazioni post laurea, iscrizioni albo e/o altri titoli.

Categoria C : Diplomi di maturità, ovvero, diploma di istruzione secondaria di secondo grado qualora previsto da specifiche norme di legge, indicati nei bandi in relazione alla professionalità da acquisire ed eventualmente integrati da abilitazioni professionali o altri requisiti specifici, quali patenti/abilitazioni, iscrizioni albo, ecc.

Categoria B : Diploma di scuola dell'obbligo ed eventuali altri requisiti specifici, quali patenti, abilitazioni, specificate nel bando e legate alla professionalità da acquisire.

Categoria A : Diploma di scuola dell'obbligo ed eventuali altri requisiti specifici, quali patenti, abilitazioni, specificate

f) eventuali altri requisiti indicati nel bando.

2. Non possono accedere all'impiego presso questa Amministrazione coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo, coloro che sono stati destituiti o dispensati da altro impiego pubblico, coloro che sono stati dichiarati decaduti da un pubblico impiego per aver conseguito l'impiego con documento falso o nullo e coloro che siano stati dichiarati interdetti o sottoposti a misure tali che escludano dalla nomina agli impieghi presso enti pubblici ovvero coloro che siano stati licenziati ai sensi dell'Art. 25 comma 6 del CCNL comparto Regioni Enti Locali.

3. L'Amministrazione Comunale, con provvedimento motivato, non ammette al concorso ovvero non procede all'assunzione dei vincitori, ancorché risultati idonei, che siano stati condannati, con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati previsti dall'Art. 85 del DPR 3/57 e successive modifiche ed integrazioni e dall'Art. 15 della L. 55/90, e successive modifiche ed integrazioni.

4. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale, con provvedimento motivato, non procedere all'assunzione dei soggetti utilmente collocati nella graduatoria ancorché risultati idonei:

- che siano stati condannati per un delitto di specifica gravità, anche se non attinente in via diretta con il rapporto di lavoro;
- che abbiano subito in un eventuale precedente rapporto di lavoro con questa Amministrazione provvedimenti disciplinari superiori al richiamo scritto;
- che non abbiano superato con esito positivo il periodo di prova.

5. I requisiti prescritti nel presente articolo devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione.

6. I cittadini dell'Unione Europea sono ammessi al concorso con riserva nell'attesa del riconoscimento, ai sensi del D.Lgs 115/92 e successive modifiche ed integrazioni, da parte del Ministro della Funzione Pubblica del titolo di formazione professionale acquisito in uno Stato membro della Comunità Europea.

### **Art. 3 - Prove d'esame e valutazione dei titoli**

1. Le prove d'esame consistono in prove scritte, orali, pratiche e teorico-pratiche, nel rispetto di quanto previsto dalle normative vigenti. In sede di effettuazione delle prove orali, per le

professionalità di cui ai successivi comma 2 e 3), verrà proceduto all'accertamento delle conoscenze informatiche e delle lingue straniere.

2. L'accertamento della conoscenza delle principali applicazioni informatiche è prevista per tutti i profili professionali ad esclusione di quelli annessi alla Categoria A e limitatamente al profilo professionale di Collaboratore Amministrativo per quanto riguarda la Categoria B.

3. L'accertamento della conoscenza di una delle lingue straniere indicate nel bando di concorso, è prevista per tutti i profili professionali annessi alle Categorie C e D.

4. Il punteggio finale è dato dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte o pratiche o teorico-pratiche e dalla votazione della prova orale, ovvero, a seconda del numero delle prove previste dal bando, dalla somma del voto conseguito nella prova scritta o pratica o teorico pratica e dalla votazione della prova orale.

5. Nel caso in cui la procedura selettiva preveda la valutazione anche dei titoli, la valutazione degli stessi è effettuata dopo le prove scritte e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati.

6. Nel bando viene indicata la tipologia dei titoli valutabili ed il punteggio massimo attribuibile a ciascuna categoria degli stessi; Per i titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 10/30 o equivalente. Le Categorie di titoli valutabili si dividono in:

- Titoli di studio;
- Titoli di servizio;
- Titoli vari;
- Curriculum professionale.

7. Non sono valutati i servizi che costituiscono requisito indispensabile per l'ammissione al concorso.

8. Nel caso di concorsi/selezione per titoli ed esami la votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli al voto complessivo riportato nelle prove.

9. I criteri e l'attribuzione dei punteggi relativi ai titoli di cui ai precedenti commi, vengono stabiliti ed effettuati dalla Commissione Giudicatrice sulla base di quanto stabilito nel presente Regolamento.

10. I titoli vari e/o altri titoli, per essere oggetto di valutazione da parte della Commissione Giudicatrice, devono essere prodotti dai candidati in sede di presentazione della domanda di partecipazione al concorso/selezione, con le modalità prescritte nel relativo bando.

#### **Art. 4 - Riserva dei posti e preferenze**

1. Nei pubblici concorsi operano, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa, le seguenti riserve:

- a) riserva dei posti di cui alla L. 407/98 e successive modifiche e integrazioni, relativa ai benefici a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata;
- b) riserva dei posti a favore dei disabili o equiparati ai sensi della L. 68/99 e successive modifiche ed integrazioni;
- c) riserva dei posti ai sensi di quanto disposto dall'Art. 3 della L. 537/93 e successive modifiche ed integrazioni, a favore dei militari in ferma di leva prolungata e dei volontari specializzati delle Forze Armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma contratta nel limite del 20% delle vacanze annuali dei posti messi a concorso;

d) riserva del 2% dei posti destinati a ciascun concorso, nel rispetto di quanto disposto dall'Art. 40 comma 2 della L. 574/80 e successive modifiche ed integrazioni, per gli ufficiali di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'aeronautica che hanno terminato senza demerito la ferma prevista dalla medesima normativa;

e) eventuali ulteriori riserve previste dalla normativa in vigore al momento dell'indizione del bando.

2. Con l'atto di approvazione della programmazione triennale del fabbisogno, o sua successiva modificazione, viene indicato per quali posti, che verranno coperti mediante concorso pubblico, sarà prevista una riserva, non superiore al 50%, destinata al personale interno in possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno.

3. Le riserve di cui ai precedenti comma 1) e 2) non operano in concorsi indetti per la copertura di posti unici.

4. Le preferenze, a parità di merito, così come previsto dalla L. 407/98 e sue successive modifiche, dal D.p.r.487/94, come integrato da quanto disposto dall'art. 2 – comma 9 – della L. 191/98, sono, nell'ordine le seguenti:

- a) I soggetti resi invalidi permanentemente per atti di terrorismo, eversione o mafia, nonché il coniuge ed i figli, ovvero i fratelli conviventi ed a carico, qualora siano unici superstiti dei soggetti decaduti o resi permanentemente invalidi per detti atti;
- b) Gli insigniti di medaglia al valor militare;
- c) I mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
- d) I mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
- e) I mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
- f) Orfani di guerra;
- g) Gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
- h) Gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
- i) I feriti in combattimento;
- j) Gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
- k) I figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
- l) I figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
- m) I figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
- n) I genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
- o) I genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
- p) I genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;
- q) Coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
- r) Coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo per non meno di un anno nell'Amministrazione che ha indetto il concorso;
- s) I coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
- t) Gli invalidi ed i mutilati civili;
- u) I militari volontari delle forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o della rafferma.

5. A parità di merito e di titoli, la preferenza è determinata secondo il seguente ordine:

- a) dal numero dei figli a carico indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
- b) dall'aver prestato servizio in pubbliche amministrazioni;

c) dal candidato più giovane di età.

6. Qualora nel corso del tempo intervenissero abrogazioni, modificazioni ed integrazioni alla legislazione richiamata nel presente articolo, i competenti Uffici né daranno conseguente applicazione.

## **CAPO II: Procedimento**

### **Art. 5 - Indizione del concorso**

1. L'indizione del concorso avviene con provvedimento del Responsabile del Servizio Personale che ne approva il bando conformemente alle disposizioni contenute nel presente Regolamento ed agli accordi aziendali vigenti. Allo stesso è demandata altresì la responsabilità dell'intero procedimento selettivo, l'approvazione della graduatoria finale, l'adozione dell'atto di assunzione e stipula del contratto individuale di lavoro.

2. Il concorso viene indetto per il numero di posti previsti negli strumenti di programmazione.

### **Art. 6 - Bando di concorso**

1. Il bando di concorso pubblico deve contenere:
  - se il concorso è per soli titoli, per titoli ed esami, per soli esami o se è preceduta da corso con esame finale;
  - il numero, la categoria, il profilo professionale dei posti messi a concorso, con il relativo trattamento economico;
  - l'indicazione della durata determinata o indeterminata del rapporto di lavoro, il tempo pieno o parziale;
  - il numero degli eventuali posti riservati al personale in servizio presso l'Ente;
  - i requisiti generali per l'ammissione alla selezione;
  - la citazione della legge 10 aprile 1991 n°1 25, sulla pari opportunità fra uomini e donne per l'accesso al lavoro;
  - il termine di scadenza e le modalità di presentazione delle domande;
  - le dichiarazioni da farsi nella domanda a cura dell'aspirante;
  - i termini e le modalità di presentazione dei titoli;
  - i titoli valutabili ed il punteggio massimo agli stessi attribuibili singolarmente e per categorie di titoli;
  - le modalità di comunicazione della sede e del diario delle prove, ovvero l'indicazione delle stesse;
  - le materie oggetto delle prove scritte ed orali;
  - l'indicazione, per i profili professionali per i quali è previsto – vedi precedente art. 3, commi 2) e 3), dell'effettuazione, in sede di svolgimento della prova orale, dell'accertamento della conoscenza delle principali applicazioni informatiche e delle lingue straniere;
  - il contenuto delle prove scritte;
  - la votazione minima richiesta per l'ammissione alla prova orale;
  - i titoli che danno luogo a precedenza ed a preferenza a partita di punteggio, i termini e le modalità della loro presentazione;
  - i termini per l'assunzione in servizio dei vincitori e la relativa documentazione da produrre per la costituzione del rapporto di lavoro;
  - l'indicazione dell'eventuale numero di candidati ammessi, oltre il quale viene effettuata la pre-selezione;
  - ogni altra notizia ritenuta necessaria o utile, tenendo altresì conto di quanto previsto dalla

Legge n.241/90.

2. Le prescrizioni contenute nel bando sono vincolanti per tutti coloro che sono chiamati ad operare nella procedura selettiva e non possono essere variate se non per determinazione del Responsabile del servizio, assunta prima della chiusura del concorso e con contestuale protrazione del termine di presentazione dell'istanza, per un periodo di tempo pari a quello già trascorso dalla data di pubblicazione del bando.

#### **Art. 7 - Domanda e documenti per l'ammissione al concorso**

1. La domanda di ammissione al concorso deve essere redatta e sottoscritta dal candidato su carta semplice, secondo lo schema che viene allegato al bando di concorso, senza necessità di autenticazione.
2. Gli aspiranti, nella domanda, devono dichiarare il possesso dei requisiti generali e speciali indicati nel bando ed elencare i documenti allegati.
3. Per l'ammissione al concorso i concorrenti sono tenuti a dichiarare:
  - il cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza ed eventuale recapito;
  - il possesso della cittadinanza italiana o i requisiti di cui all'art. 2 co. 1 D.P.R. n. 487/94;
  - il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle stesse;
  - l'idoneità fisica all'impiego;
  - le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali in corso. In caso negativo dovrà essere dichiarata l'inesistenza di condanne o procedimenti penali;
  - per i concorrenti di sesso maschile: la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
  - gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni nonché le cause di risoluzione e eventuali precedenti rapporti d'impiego presso le stesse.
  - il titolo di studio, con l'indicazione dell'Istituto in cui venne conseguito e la votazione riportata;
  - i titoli che eventualmente diano diritto a precedenza o preferenza nella nomina.
  - il preciso recapito presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta qualsiasi comunicazione relativa al concorso;
  - nei concorsi, anche per titoli, i candidati avranno cura di dichiarare tutti i titoli, atti e documenti che ritengono, nel loro interesse utili ai fini della valutazione e del presente regolamento.

La domanda deve essere firmata a pena di esclusione, dal concorrente.

#### **Art. 8 - Documenti da allegare alla domanda**

1. I concorrenti dovranno allegare alla domanda di ammissione in originale o in fotocopia in carta semplice:
  - curriculum professionale documentato; (eventuale)
  - titolo di studio espressamente richiesto per l'ammissione al concorso ovvero il documento avente corrispondente valore legale. eventuali altri documenti e titoli la cui produzione sia esplicitamente prescritta dal bando di selezione;
  - tutti i titoli di merito ritenuti rilevanti agli effetti del concorso per la loro valutazione ai sensi. del presente Regolamento
  - ricevuta del pagamento della tassa di concorso. La tassa di concorso non è, in ogni caso, rimborsabile. Tale condizione deve essere indicata nel bando;
  - elenco in carta semplice dei documenti allegati alla domanda o equivalente dichiarazione in calce alla domanda stessa

2. I documenti che i candidati intendano presentare in allegato alla domanda di ammissione al concorso, eccetto i titoli di cui al successivo art. 22, possono essere temporaneamente autocertificati con dichiarazione in carta libera. In tal caso la documentazione sarà successivamente esibita dagli interessati, nei termini richiesti dall'Amministrazione Comunale, se non diversamente acquisibile dall'amministrazione stessa.

3. Non è sanabile e comporta l'esclusione dal concorso:

- la domanda pervenuta fuori termine;
- la mancata indicazione delle generalità del concorrente e/o sottoscrizione della domanda;
- la mancata presentazione, in allegato alla domanda, della fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- la mancata indicazione del concorso per il quale si intende partecipare (se non è comunque desumibile da altri documenti)
- il mancato totale pagamento della tassa di ammissione.

#### **Art. 9 - Modalità per la presentazione delle domande e dei documenti**

1. Le domande di ammissione vanno redatte in carta semplice e devono essere indirizzate al Comune di Siamanna. Possono essere presentate con le seguenti modalità:

- consegna a mano all'ufficio protocollo;
- spedizione a mezzo del servizio postale pubblico, mediante raccomandata a/r;
- spedizione a mezzo di corriere privato;
- inviata da casella di posta elettronica certificata (P.E.C);
- per via telematica, attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), utilizzando l'applicazione informatica accessibile sul sito dell'ente;<sup>1</sup>

2. In caso di invio a mezzo del servizio postale pubblico o a mezzo di corriere privato le domande dovranno PERVENIRE entro il termine di scadenza fissato nel bando, a pena di esclusione. La busta è indirizzata all'ente che indice il concorso. Sul retro della busta il concorrente appone il proprio nome, cognome e indirizzo e l'indicazione del concorso al quale intende partecipare; l'omissione di tali indicazioni non comportano l'esclusione dal concorso.

3. Le modalità suddette debbono essere osservate anche per l'inoltro di atti e documenti richiesti per l'integrazione ed il perfezionamento di istanze già presentate, con riferimento al termine ultimo assegnato per tale inoltro.

4. La busta contenete la domanda e i documenti nonché le eventuali integrazioni viene munita del timbro di arrivo al Comune e viene allegata, sotto la responsabilità dell'addetto al servizio protocollo, alla domanda e con la stessa inoltrata al settore competente.

#### **Art. 10 - Perfezionamento della domanda e dei documenti**

1. Nel caso che dalla istruttoria, predisposta dal responsabile del procedimento, risultino omissioni od imperfezioni nella domanda e/o nella documentazione, il concorrente viene invitato a provvedere al loro perfezionamento, entro il termine accordato, a pena di esclusione dal concorso;

2. Verificandosi le condizioni per cui è ammessa l'integrazione, il settore competente invita il concorrente, mediante lettera raccomandata A.R. o inviata da casella di posta elettronica certificata, o altro mezzo idoneo, a trasmettere al Comune con lo stesso mezzo, quanto

---

<sup>1</sup> Articolo modificato con deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 20.04.2021



necessario per il perfezionamento dei documenti già acquisiti, con le modalità appresso stabilite, a pena di definitiva esclusione dal concorso:

3. il perfezionamento della domanda deve avvenire mediante la presentazione di una nuova istanza - che viene considerata integrativa di quella già acquisita agli atti - completa di tutte le dichiarazioni omesse od imperfettamente formulate, firmata dal concorrente a sottoscrizione della stessa.
4. la presentazione della ricevuta del conto corrente postale relativo al versamento della tassa di ammissione al concorso, nell'ammontare stabilito dal bando. Nel caso di versamento, al momento della presentazione della domanda, di un importo inferiore a quello prescritto, il perfezionamento ha luogo mediante il versamento della differenza rispetto all'ammontare dovuto.
5. Nessuno degli atti presentati in termini può essere restituito al concorrente per il perfezionamento, che deve essere effettuato con atti integrativi e complementari, osservando le modalità tassative indicate al precedente secondo comma. Gli atti integrativi debbono essere trasmessi dal concorrente all'ente - settore competente - con raccomandata A.R. o inviata da casella di posta elettronica certificata, entro il termine perentorio di giorni dieci, decorrenti da quello di ricevimento della richiesta. Il mancato perfezionamento in tutto od in parte degli atti richiesti e l'inosservanza del termine perentorio accordato per l'invio degli atti stessi, comporta l'esclusione dal concorso.
6. Le domande e i documenti presentati per la partecipazione ai concorsi, alle procedure selettive e per l'iscrizione nelle graduatorie per le assunzioni a tempo determinato ed a carattere stagionale, debbono essere presentate conformi alle prescrizioni di legge.

#### **Art. 11 - Termine utile per la presentazione delle domande di ammissione**

1. Le domande di ammissione al concorso devono essere indirizzate e pervenire con le modalità indicate nel precedente art 10, entro il quindicesimo giorno decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, IV serie speciale "Concorsi ed Esami", ai sensi dell'art 249 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34 convertito nella L. 17.07.2020, n. 77, come modificato dall'art 25 del D.L.14 agosto 2020 n. 104, convertito nella L. 13 ottobre 2020, n. 126.<sup>2</sup>
2. L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

#### **Art. 12 - Diffusione del Bando di Concorso**

1. Il bando di selezione deve essere affisso all'Albo Pretorio del Comune e pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune di Siamanna. Copia del bando di selezione viene inviata ai Comuni contermini, e al Comune capoluogo della Provincia.
2. **Apposito avviso sintetico del bando dovrà essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana,**

#### **Art. 13 - Riapertura dei termine e revoca del bando**

---

<sup>2</sup> Articolo modificato con deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 20.04.2021

1. L'Amministrazione può stabilire di riaprire, per una sola volta, il termine fissato nel bando per la presentazione delle domande allorché il numero delle domande presentate entro tale termine appaia insufficiente ad assicurare un esito soddisfacente del concorso.
2. Ha inoltre facoltà di revocare la selezione per ragioni di interesse pubblico.

#### **Art. 14 - Ammissione ed esclusione del concorso**

1. Scaduto il termine di presentazione delle domande il Responsabile del procedimento procede alla verifica in relazione alla diffusione del bando in conformità ai precedenti articoli e a descrivere le modalità di diffusione seguite, e compilare una scheda riepilogante la posizione di ciascun concorrente in relazione all'ammissibilità, a confermare o meno l'istruttoria predisposta. Per le eventuali irregolarità sanabili, la regolarizzazione dovrà avvenire entro i termini stabiliti dal responsabile.
2. Il Responsabile del procedimento, con propria determinazione, dichiara quindi l'ammissibilità delle domande regolari e l'esclusione, di quelle irregolari. Provvede a comunicare agli interessati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o con altro mezzo idoneo, l'esclusione dal concorso con l'indicazione del motivo.

### **CAPO III: COMMISSIONE GIUDICATRICE E SUA ATTIVITÀ**

#### **Art. 15 - Commissioni giudicatrici - Composizione**

1. Le commissioni giudicatrici dei concorsi sono nominate dal Responsabile del servizio personale e sono composte da:
  - dal Responsabile del servizio personale, con funzioni di Presidente;
  - da n. 2 (due) esperti nella disciplina del posto a concorso, scelti tra i funzionari delle amministrazioni, docenti ed esperti. Gli esperti possono essere nominati anche tra i dipendenti del comune di Siamanna se presenti.
2. Le funzioni di segretario verbalizzante sono affidate ad un dipendente del Comune appartenente almeno alla categoria C nominato con determinazione del Responsabile del servizio personale. Il segretario ha funzione certificatrice e redige, sotto la sua responsabilità i processi verbali.
3. Alla Commissione possono essere aggregati membri aggiunti per gli esami di lingua straniera e per materie speciali o per l'uso di apparecchiature informatiche che hanno esclusiva competenza di valutarne l'idoneità. Le funzioni svolte dai membri aggiunti sono volte al mero accertamento dell'idoneità del candidato in ordine alla conoscenza delle materie di rispettiva competenza. L'accertamento svolto con le modalità indicate, si conclude con un giudizio sulla conoscenza della materia di cui la commissione tiene conto in sede di valutazione complessiva della prova orale.

#### **Art. 16 - Trasparenza amministrativa nei procedimenti concorsuali**

1. Nelle selezioni per titoli ed esami, la valutazione, dei titoli deve in ogni caso precedere la valutazione delle prove scritte e/o pratiche e viene limitata ai concorrenti che si sono presentati a sostenere le prove scritte e/o pratiche previste.
2. Le procedure selettive devono possibilmente concludersi entro sei mesi dalla data del relativo bando. L'inosservanza di tale termine sarà giustificata collegialmente dalla Commissione esaminatrice con motivata relazione da inoltrare al Sindaco.

3. Ai sensi dell'art. 35 del Decreto Legislativo 165/01, non possono far parte delle Commissioni esaminatrici i componenti dell'organo di direzione politica dell'Amministrazione, coloro che ricoprono cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.
4. Non possono altresì svolgere l'incarico di componente le Commissioni Giudicatrici:
  - parenti o affini fino al IV° grado civile o soggetti legati da vincoli di coniugio con i candidati;
  - coloro il cui rapporto di servizio sia stato risolto per motivi disciplinari e per decadenza dall'impiego.
5. La verifica dell'esistenza di eventuali cause di incompatibilità è effettuata all'atto dell'insediamento della Commissione prima dell'inizio dei lavori e ne viene dato atto nei verbali che devono contenere l'esplicita attestazione della verifica stessa. L'esistenza di una causa di incompatibilità dà luogo alla decadenza del commissario interessato; analogamente si procede allorché la causa non sia originaria ma sopravvenuta.
6. Le adunanze della Commissione non sono valide se non con l'intervento di tutti i membri.
7. Ai Componenti e al segretario delle Commissioni saranno corrisposti i compensi previsti dalla giunta municipale, se ed in quanto dovuti.
8. Per quanto altro non contenuto nel presente articolo si applica il disposto del D.P.R. 487/94, dai D.P.R. 693/96 e dal TUEL.

#### **Art. 17 - Punteggio attribuito ai commissari - Modalità di votazione**

1. Il punteggio attribuito alla commissione è il seguente:
  - 10 punti complessivi per la valutazione dei titoli;
  - 10 punti per ciascun commissario e per ciascuna prova d'esame.Pertanto il punteggio per titoli è pari 10/30 e per ciascuna prova d'esame è pari a 30/30.
2. Le votazioni della commissione avvengono a voto palese non è ammessa l'astensione.
3. Qualora la valutazione dei titoli e delle prove non ottenga voto unanime da parte di tutti i commissari, ognuno di essi esprime il proprio voto e viene assegnato al concorrente, per ogni titolo e per ciascuna prova di esame, il punteggio risultante dalla media dei voti espressi da ciascun singolo commissario.
4. Conseguono l'ammissione alla prova orale i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova scritta almeno 21/30.

#### **Art. 18 - Commissione giudicatrice - Norme di funzionamento**

1. Il presidente della commissione giudicatrice convoca la prima riunione della stessa entro venti giorni da quello in cui riceve copia della determinazione del Responsabile del procedimento relativa all'ammissione dei concorrenti. Gli avvisi di convocazione sono inoltrati a mezzo lettera raccomandata, spedita almeno sette giorni prima di quello fissato per la riunione. Le successive riunioni della commissione sono convocate secondo il calendario dalla stessa fissato e con le modalità ed i termini dalla medesima stabiliti dei

quali si dà atto a verbale. Il calendario dei lavori può essere successivamente modificato con le stesse modalità o, in caso di impedimento sopravvenuto, per decisione del presidente dallo stesso comunicata per iscritto ai commissari.

2. Nella prima seduta la commissione si insedia, prende atto della deliberazione con la quale è stata nominata e riceve dal responsabile del procedimento tramite il segretario, copia del provvedimento del Responsabile del Servizio relativo all'ammissione dei concorrenti e, per i concorrenti con lo stesso ammessi al concorso, le domande con tutta la documentazione a ciascuna di esse allegata. Tali atti, assieme a quelli relativi all'espletamento delle prove ed ai verbali, sono custoditi dal segretario, sotto la sua responsabilità fino alla conclusione dei lavori.
3. All'inizio della predetta seduta tutti i componenti compreso il Segretario della commissione, presa visione dell'elenco dei concorrenti ammessi al concorso, verificano l'eventuale esistenza di situazioni di incompatibilità nei confronti degli stessi, dando atto a verbale dei risultati di tale verifica. Ove sia dato che non sussistano condizioni di incompatibilità, la commissione procede nei suoi lavori osservando le modalità appresso indicate.
4. La commissione giudicatrice opera costantemente con la presenza di tutti i suoi componenti. Nel caso che alcuno di essi debba assentarsi temporaneamente nel corso della seduta i lavori vengono interrotti per tutta la durata dell'assenza. Di tale interruzione viene fatto constare nel verbale.
5. La Commissione giudicatrice, prima delle prove concorsuali, stabilisce i criteri di valutazione delle prove al fine di motivare i punteggi attribuiti alle singole prove, e nel caso in cui previsti, i criteri e le modalità di attribuzione del punteggio dei titoli.
6. L'ordine dei lavori della commissione deve obbligatoriamente seguire la seguente successione cronologica:
  - a) determinazione delle modalità di attribuzione del punteggio relativo ai titoli,
  - b) determinazione delle date nelle quali saranno effettuate le prove scritte, pratiche (o delle prove pubbliche selettive o preselettive) e delle sedi in cui le stesse saranno tenute, qualora queste non siano già state determinate nel bando di concorso;
  - c) effettuazione delle prove scritte incluse quelle a contenuto pratico;
  - d) esame dei documenti di merito ed attribuzione dei relativi punteggi secondo le modalità inizialmente stabilite. Tale operazione viene effettuata limitatamente ai concorrenti che si sono presentati a tutte le prove scritte di cui al punto c), quali risultano dall'appello effettuato all'inizio delle stesse e registrato a verbale. Per ciascun concorrente viene compilata una scheda nella quale è riportata dettagliatamente la valutazione dei titoli. Per i documenti ai quali la commissione ha deciso di non attribuire punteggio, ne sono indicati i motivi. Ciascuna scheda, intestata con il cognome e nome del concorrente, si conclude con il riepilogo dei punteggi attribuiti allo stesso. Ogni scheda viene firmata da tutti i componenti della commissione e dal segretario e viene allegata al verbale della seduta, del quale costituisce parte sostanziale. L'esame dei documenti avviene seguendo l'ordine alfabetico dei concorrenti. La valutazione dei titoli deve avere luogo prima della correzione delle prove scritte.
  - e) valutazione delle prove di esame scritte, incluse quelle a contenuto pratico, indicate al precedente punto c) ed attribuzione dei relativi voti a ciascuna di esse. La Commissione giudicatrice non è tenuta alla motivazione del giudizio sulle prove scritte e sui titoli. Tale onere, infatti, è sufficientemente adempiuto con l'attribuzione di un punteggio numerico,

configurandosi quest'ultimo come una formula sintetica, ma eloquente, che esterna compiutamente la valutazione tecnica della Commissione d'esame.

- f) Le operazioni di apertura dei plichi e di valutazione delle prove predette possono avere inizio soltanto dopo che sia stata completata la valutazione dei titoli e compilate e firmate le schede di computo dei punteggi agli stessi attribuiti, di cui al precedente punto d) Completata la valutazione delle prove di esame di cui al punto c) la Commissione determina, in base ai criteri di cui ai successivi articoli, i concorrenti ammessi alla prova orale o a quella pratica operativa;
  - g) effettuazione delle prove orali e/o delle prove pratiche applicative con attribuzione dei relativi voti e determinazione dei concorrenti che hanno superato le prove predette, in conformità a quanto stabilito dai successivi articoli;
  - h) riepilogo dei punteggi e dei voti attribuiti a tutti i concorrenti che hanno superato le prove ed hanno conseguito l'idoneità;
  - i) formazione della graduatoria dei concorrenti idonei, con le modalità di cui ai successivi articoli.
7. La redazione del processo verbale dei lavori della commissione, da eseguire separatamente per ciascuna seduta della stessa, è effettuata dal segretario della commissione, che ne è responsabile.
  8. Il verbale di ciascuna seduta viene sottoposto dal segretario alla commissione nella seduta successiva, all'inizio della quale la stessa lo esamina e lo sotto scrive, con la firma del presidente, di tutti i componenti e del segretario. Prima della firma dei verbali possono essere apportate dalla commissione correzioni inerenti ad omissioni od alla rettifica di errori materiali. In tale sede non sono consentite modificazioni relative sia ai voti effettivamente attribuiti alle prove di esame, sia ai punteggi effettivamente assegnati ai titoli che comportavano valutazioni non vincolate dai criteri prestabiliti.
  9. Nel caso d'impedimento momentaneo del segretario, le sue funzioni sono assunte da un membro che fa parte della commissione, scelto dal Presidente. Ove l'impedimento non consenta al Segretario di riprendere le sue funzioni alla seduta successiva a quella in cui risulti assente o dalla quale dovette assentarsi, lo stesso viene sostituito con altro dipendente comunale nominato dal Responsabile del servizio.
  10. Le prove del concorso, sia scritte che orali, non possono aver luogo nei giorni festivi né, ai sensi della Legge 8/3/1989, n.101, nei giorni di festività religiose ebraiche rese note con Decreto del Ministero dell'interno mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, nonché nei giorni di festività religiose valdesi.

#### **CAPO IV: VALUTAZIONE DEI TITOLI**

##### **Art. 19 - Criteri generali per la valutazione dei titoli**

1. La commissione, dopo aver accertato l'inesistenza di situazioni di incompatibilità dei suoi membri rispetto ai concorrenti ammessi, procede alla determinazione delle modalità per la valutazione dei titoli, di cui al precedente art. 18 comma 5, senza prendere visione dei documenti presentati e osservando i criteri generali stabiliti dal presente articolo.
2. Il punteggio assegnato alla commissione per la valutazione dei titoli in conformità al precedente articolo e pari a punti 10 viene ripartito nell'ambito dei seguenti gruppi di titoli e nel seguente modo:

- gruppo I - titoli di studio punti 3;
- gruppo II - titoli di servizio punti 5;
- gruppo III - titoli vari punti 1;l
- gruppo IV - curriculum professionale punti 1.

**Art. 20 - Valutazione dei titoli di studio (PUNTI 3)**

1. I complessivi 3 punti disponibili per i titoli di studio saranno attribuiti come da prospetto che segue:

Titolo espresso in decimi		Titolo espresso in sessantesimi		Titolo espresso con giudizio complessivo	Titolo espresso in centesimi		Titoli di Laurea		Valutazione
da	a	da	a		da	a	da	a	punti
6.01	6.99	37	41	sufficiente	61	69	67	76	0,50
7.00	7.99	42	47	buono	70	79	77	87	1,00
8.00	8.99	48	53	distinto	80	89	88	98	1,50
9.00	10	54	60	ottimo	90	100	99	110	2,00

2. Nessun punteggio viene attribuito alla votazione minima richiesta per il conseguimento del titolo stesso; Per ulteriore titolo di studio di livello pari a quello richiesto per l'ammissione: 0,30 punti (max 1 valutabile); Per ulteriore titolo di studio di livello superiore a quello richiesto per l'ammissione: 0.7 punti ( max 1 valutabile)

**Art. 21 - Valutazione dei titoli di servizio (PUNTI 5)**

1. I complessivi 5 punti disponibili per i titoli di servizio sono attribuiti, fino al raggiungimento del punteggio massimo conseguibile nel seguente modo:

- i servizi prestati presso gli enti locali con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato ed indeterminato in profili professionali attinenti alla professionalità del posto da conferire e con la seguente graduazione di punteggi:

- punti 1,00 per ogni anno di servizio o frazione superiore a mesi sei prestato nella stessa categoria contrattuale o superiore del posto messo a concorso;

- punti 0,50 per ogni anno di servizio o frazione superiore a mesi sei prestato nella categoria contrattuale immediatamente inferiore

- l'attività svolta presso gli enti locali con incarico di collaborazione coordinata e continuativa purché attinente la professionalità del posto da conferire con punti 0,40 per ogni anno di attività svolta;
- il servizio prestato alle dipendenze di un'agenzia di lavoro interinale e svolto presso gli enti locali purché attinente la professionalità del posto da conferire con punti 0,30 per ogni anno di servizio prestato;

2. I servizi con orario ridotto saranno valutati con gli stessi criteri, in proporzione; I servizi prestati in più periodi saranno sommati tra loro ai fini dell'attribuzione del punteggio.

3. Nessuna valutazione sarà data ai servizi prestati alle dipendenze dei privati e dalle banche.
4. In caso di contemporaneità dei servizi sarà valutato il servizio cui compete il maggior punteggio, ritenendosi in esso assorbito quello cui compete il minor punteggio; non saranno valutati i servizi per i quali non risulti la data di inizio e di cessazione del servizio;

#### **Art. 22 - Valutazioni dei titoli vari (PUNTI 1)**

1. Saranno valutati in questa categoria, tutti gli altri titoli che non siano classificabili nelle categorie precedenti, in rapporto ai contenuti del profilo professionale del posto a concorso ed a tutti gli elementi apprezzabili al fine di determinare il livello di formazione culturale, di specializzazione o qualificazione del concorrente purchè allegati alla domanda.
2. Sono comunque valutate:
  - le pubblicazioni attinenti direttamente o indirettamente ai contenuti professionali del posto a concorso punti : 0.25 massimo valutabili n.2
  - le specializzazioni conseguite in attività connesse od usufruibili con l'espletamento delle funzioni del posto a concorso o per lo stesso espressamente richieste (stenografia, dattilografia, arti, mestieri, attestati di operatore a computer, ecc.) punti: 0.25 massimo valutabili n. 2
  - la frequenza di corsi di perfezionamento od aggiornamento su discipline ed attività professionali attinenti alle funzioni del posto a concorso, di durata non inferiore a 80 ore punti 0.25 massimo valutabili n. 2
  - l'idoneità in concorsi per titoli ed esami o per esami, relativi a posti di qualifica pari o superiore a quella a concorso punti: 0.25 massimo valutabili n. 2;
3. La valutazione delle specializzazioni e dei corsi di perfezionamento od aggiornamento di cui alle lettere b) e c) del precedente terzo comma viene effettuata allorché tali titoli sono documentati da certificazioni rilasciate da istituzioni pubbliche o da Istituti , scuole e centri di formazione privati dei quali sia pubblicamente nota la validità dell'organizzazione scientifica e della formazione che presso gli stessi viene conseguita.

#### **Art. 23 - Valutazioni del curriculum professionale (PUNTI 1)**

1. Nel Curriculum professionale vengono valutate le attività formative e professionali, debitamente documentate e non riferibile nel complesso della formazione ed attività culturali e professionali indicate dal concorrente ai fini della valutazione delle precedenti categorie di titoli, tenendo particolare conto di tutte le attività dallo stesso svolte e che, per le loro connessioni, evidenziano l'attitudine all'esercizio delle funzioni attribuite al posto a concorso, anche tenendo conto di incarichi speciali svolti, di svolgimento di mansioni superiori formalmente assegnate e di eventuali encomi.
2. La commissione tiene particolarmente conto:
  - del giudizio complessivo discendente dai criteri di cui al precedente comma;
  - delle attività e di ogni altro elemento di valutazione del concorrente che non abbia già dato luogo all'attribuzione di punteggio negli altri gruppi di titoli.
3. Nessun punteggio viene attribuito dalla commissione al curriculum di contenuto irrilevante ai fini delle valutazioni di cui ai precedenti commi.

## **CAPO V PROVE DI ESAME – CONTENUTI -PROCEDURE - CRITERI DI VALUTAZIONE**

### **Art. 24 - Prove di esame - Modalità generali**

1. Nel bando sono stabilite le prove alle quali la commissione giudicatrice sottopone i concorrenti e ne vengono fissati i programmi in relazione ai contenuti professionali dei posti a concorso. Lo stesso bando può prevedere già le date nelle quali avranno svolgimento le eventuali preselezioni, le prove scritte, pratiche e orali previste dal bando.
2. Le prove previste dal bando di concorso possono avere carattere di:
  - prove scritte teorico-dottrinali, teorico-pratiche,
  - prove pratiche applicative;
  - prove orali.
3. Per le prove pubbliche selettive e preselettive si rinvia a quanto previsto nei successivi articoli.
4. La commissione giudicatrice, nella riunione in cui determina i criteri per la valutazione dei titoli, laddove il bando non contenga determinazioni in merito, stabilisce le date nelle quali avranno svolgimento le prove scritte previste dal bando. Esse vengono comunicate ai concorrenti ammessi, a mezzo lettera raccomandata A.R., o con altro mezzo idoneo, almeno 20 giorni prima di quello fissato per la prima prova in programma. I termini di cui al presente ed al successivo comma decorrono dal giorno di spedizione dell'invito.
5. La commissione può, a suo insindacabile giudizio, stabilire prima le date delle prove scritte e successivamente, dopo l'esame e la valutazione dei relativi elaborati, quelle delle prove orali e/o pratiche-applicative. La comunicazione delle date stabilite per le prove scritte viene fatta con le modalità e con il preavviso stabilito al precedente quarto comma. La comunicazione delle date relative alle prove orali e/o pratiche-applicative, laddove il bando non contenga determinazioni in merito, è effettuata con le modalità predette e con un preavviso di giorni venti.
6. Il Presidente della commissione dispone la spedizione degli inviti di cui ai precedenti comma entro dieci giorni da quello in cui si è tenuta la riunione in cui è stato stabilito il calendario delle prove. La spedizione viene fatta all'indirizzo indicato dal concorrente nella sua domanda come sua residenza o, ove sia specificatamente precisato, come recapito per inoltro delle comunicazioni inerenti al concorso.
7. La commissione giudicatrice, nello stabilire il programma delle prove, deve tener conto che il loro completamento deve avvenire nel più breve tempo al fine di rispettare il termine per la copertura dei posti previsti.
8. Nella lettera d'invito alle prove i concorrenti debbono essere avvertiti di presentarsi muniti di un documento di identificazione legalmente valido. Nella stessa lettera essi saranno avvertiti che durante le prove di esame scritte è permesso consultare esclusivamente testi di leggi e di regolamenti in edizioni non commentate né annotate con massime di giurisprudenza. Per i concorsi a posti relativi a profili professionali tecnici la commissione può stabilire, al momento in cui determina le date delle prove, eventuali pubblicazioni o manuali tecnici che potranno essere consultati durante le prove scritte dandone avviso ai concorrenti nella lettera d'invito.



9. Il concorrente che contravviene alle disposizioni di cui al precedente comma o sia trovato in possesso, durante la prova, di appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualsiasi genere inerenti direttamente o indirettamente alle materie della prova, deve essere escluso dal concorso.

#### **Art. 25 - Prova preselettiva**

1. L'ammissione alle prove di esame qualora il numero degli aspiranti sia superiore ad una certa soglia che verrà individuata nel bando di selezione , può essere subordinata al superamento di una prova preselettiva avente per oggetto quesiti a risposta multipla o altra tipologia di prova, il cui contenuto è da riferirsi alle materie oggetto delle prove d'esame e, se ritenuto opportuno, alle caratteristiche attitudinali relative al profilo professionale del posto da ricoprire.
2. Il bando conterrà i criteri e le modalità di espletamento della prova.
3. L'espletamento della prova preselettiva, viene effettuata a cura della medesima Commissione esaminatrice del concorso, ovvero così come previsto dall'art. 1 – comma 2 -, può essere affidato anche ad Aziende specializzate in selezione del personale nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia che opereranno seguendo le indicazioni della Commissione giudicatrice.
4. La Commissione giudicatrice nel giorno fissato per la prova preselettiva e con anticipo sull'ora prevista per l'inizio della prova medesima, prepara una sola prova con le caratteristiche di cui al comma 1;
5. L'ordine dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove scritte è dato dal punteggio conseguito nella prova, secondo i criteri di valutazione predeterminati di cui al comma 2.
6. L'Amministrazione provvederà a pubblicare l'esito della prova sul sito internet istituzionale dell'ente o a darne comunicazione a tutti i concorrenti presentatisi a mezzo telegramma , lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo ritenuto idoneo.
- 7 Il punteggio riportato nella preselezione servirà ai soli fini dell'ammissione alle prove scritte, non costituendo elemento aggiuntivo di valutazione di merito nel prosieguo di concorso.
- 8 Nella prova preselettiva non è ammessa la consultazione dei testi.

#### **Art. 26 - Prove scritte - Contenuti e procedure preliminari**

1. La commissione giudicatrice si riunisce, con un congruo anticipo sull'ora stabilita per l'inizio di ciascuna prova scritta, per stabilire i temi da sottoporre per l'estrazione da effettuarsi con le modalità di cui al successivo articolo.
2. La commissione stabilisce per ciascuna prova scritta tre temi riferiti alle materie per la stessa previste dal bando.
3. La formulazione dei temi avviene con la presenza e la partecipazione di tutti i commissari e, normalmente, per decisione unanime degli stessi. Quando non risulti possibile pervenire a decisioni unanimi, il presidente sottopone al voto della commissione le varie proposte avanzate dai commissari. Risultano approvate quelle che ottengono la maggioranza dei consensi.

4. Il testo di ciascuno dei temi viene scritto e firmato dal presidente, dai commissari e dal Segretario e chiuso in buste esternamente uguali, prive di qualsiasi segno od iscrizione esterna e non trasparenti.
5. La commissione giudicatrice nel corso della parte preliminare della riunione relativa a ciascuna prova scritta, procede ad autenticare i fogli, messi a disposizione dall'ente, destinati alla redazione degli elaborati da parte dei concorrenti. Tali fogli sono autenticati con il bollo dell'ente e la firma di due commissari, apposta sul margine alto, a sinistra, di ciascun foglio. Gli elaborati, a pena di nullità non sanabile, devono essere svolti esclusivamente su tali fogli bollati. La determinazione delle coppie dei commissari e la ripartizione fra gli stessi dei fogli da autenticare deve essere effettuata con modalità che escludono qualsiasi possibilità di successiva identificazione degli elaborati. Insieme con i fogli autenticati vengono predisposte:
  - schede per la iscrizione, da parte del concorrente, delle proprie generalità;
  - buste, formato normale, per l'inserimento delle schede di cui alla lett. a);
  - buste formato grande, per includervi gli elaborati e la busta di cui alla lettera b).
6. Le buste di cui al precedente comma non debbono essere autenticate o munite di iscrizioni di alcun genere ed essere di materiale non trasparente. Le schede possono essere predisposte, stampate, ciclostilate o fotocopiate oppure possono essere costituite anche da fogli in bianco, di idoneo formato.
7. La commissione decide, per ciascuna prova, il tempo assegnato per lo svolgimento. La sua durata viene annotata in calce al testo del tema e comunicata, con la lettera del tema, ai concorrenti.

#### **Art. 27 – Prove scritte - Svolgimento**

1. L'ente, su richiesta del presidente della commissione, deve mettere a disposizione per lo svolgimento delle prove scritte un locale idoneo, tale da consentire:
  - la predisposizione dei tavoli in modo da permettere ai concorrenti di svolgere agevolmente le prove. nel caso di prove scritte teorico-pratiche o pratiche-operative, che comportino la redazione di elaborati tecnici o di altra natura particolare, il tavolo deve essere di dimensioni idonee ed il piano dello stesso adeguato ed eventualmente attrezzato per consentire l'espletamento delle prove predette;
  - la predisposizione dei posti in modo da impedire la copiatura degli elaborati fra concorrenti;
  - la sorveglianza della sala in modo agevole da parte dei commissari a ciò preposti.
2. Dopo che i candidati hanno preso posto nella sala in posizioni tali da impedire consultazioni e copie degli elaborati, il presidente ricorda quali sono i testi ammessi e rivolge loro invito a depositare presso il tavolo della commissione ogni altro testo, appunto, dispensa, fogli di carta in bianco, borse e contenitori di qualsiasi natura. E' precluso l'utilizzo di telefoni cellulari.
3. Completate le procedure preliminari e dopo che i concorrenti hanno preso posto nella sala e depositato i testi e materiali non ammessi, il presidente dà atto che è scaduta l'ora stabilita nella lettera d'invito per l'inizio della prova ed invita il segretario ad effettuare l'appello ed i commissari a provvedere alla verifica dell'identità dei concorrenti.
4. Concluso l'appello il presidente dà atto che i concorrenti assenti sono ritenuti rinunciatari al concorso ed esclusi dallo stesso. Di ciò viene fatto constare nel verbale.

5. La commissione provvede quindi a distribuire ai concorrenti in ciascuno dei giorni d'esame:
- a) due buste, una grande con linguetta staccabile, destinata a raccogliere, a fine prova, gli elaborati, i fogli vidimati non utilizzati, la busta chiusa contenente la scheda di identificazione ed una piccola, destinata a raccogliere i dati identificativi. All'atto della consegna verrà posto sulla linguetta staccabile della busta grande a cura della Commissione stessa ovvero dell'assistente d'aula il numero identificativo del candidato rilevabile dall'elenco utilizzato per l'identificazione, in modo da poter riunire esclusivamente attraverso la numerazione le buste appartenenti allo stesso candidato. Alla conclusione dell'ultima prova di esame e comunque non oltre le ventiquattro ore successive si procederà alla riunione delle buste aventi lo stesso numero in un'unica busta, dopo aver staccato le relative linguette numerate.
  - b) quattro fogli vidimati e bollati, avvertendo che potranno esserne richiesti altri e che tutti dovranno essere restituiti inserendoli nel plico da consegnare a fine prova;
  - c) la scheda per l'indicazione delle generalità. I concorrenti saranno avvertiti immediatamente circa i dati da iscrivere nella scheda, l'obbligo di inserire la stessa nell'apposita busta e di chiudere quest'ultima mediante incollatura dei lembi. La busta contenente la scheda, sull'esterno della quale non deve essere apposta iscrizione o segno alcuno, deve essere inclusa in quella, di maggiori dimensioni, nella quale verranno racchiusi gli elaborati.
  - d) Al candidato sarà consegnata altresì una penna, di colore uguale per tutti i concorrenti, da utilizzare per la prova, in modo da evitare difformità che rendano possibile l'identificazione.
6. Il Presidente avverte i concorrenti che è vietato fare uso di carta, buste e penne diverse da quelle messe a disposizione. Gli elaborati, a pena di nullità non sanabile, devono essere svolti esclusivamente sui fogli vidimati. Ricorda ai concorrenti il divieto di fare uso di cellulari, di testi diversi da quelli consentiti, di trattenere presso di loro materiali dei quali è stato prescritto il deposito prima dell'inizio delle prove e di effettuare la copiatura, anche parziale, di elaborati di altri concorrenti. Il presidente precisa che la violazione dei divieti predetti comporta l'annullamento della prova e l'esclusione dal concorso.
7. Il presidente avverte, infine con chiarezza i concorrenti che l'elaborato e gli altri fogli compresi nel plico non debbono contenere nessuna indicazione che possa costituire segno di riconoscimento, che sugli stessi non deve essere apposto il nome od altri segni di individuazione del concorrente stesso a pena di esclusione dal concorso.
8. Dopo tali avvertimenti il presidente invita i concorrenti a designare uno di loro a procedere al sorteggio del tema fra i tre predisposti dalla commissione e contenuti in buste chiuse, depositate sul tavolo della presidenza. La scelta avviene in modo che tutta la sala gli altri concorrenti possano prendere visione dell'operazione.
9. Il presidente apre la busta prescelta e dà lettura del tema estratto ai concorrenti, indicando il tempo assegnato per lo svolgimento. Successivamente dà lettura degli altri due temi non prescelti. Il presidente provvede poi alla dettatura del tema ai concorrenti, ripetendone il testo o le parti di esso ove ne venga richiesto, al fine di assicurare la corretta trascrizione.
10. Completate le operazioni suddette il presidente precisa l'ora in cui scadrà il termine massimo per completarla. Di ciò viene dato atto a verbale nel quale vengono registrati i testi dei tre temi, distinguendo quello estratto dagli altri ed allegando al verbale stesso gli originali degli atti sui quali essi sono stati scritti.

11. Nel corso della prova i concorrenti debbono tenere un contegno corretto, operare in silenzio, non comunicare fra di loro e consultare esclusivamente i testi ammessi.
12. Durante la prova debbono restare nel locale ove ha luogo almeno due commissari i quali debbono vigilare che tutte le modalità prescritte siano osservate ed hanno il potere-dovere di escludere dalla prova stessa i candidati che siano in possesso di testi non consentiti o che stiano copiando elaborati di altri concorrenti, di tali decisioni viene dato atto a verbale.
13. Conclusa la prova il concorrente consegna ai commissari presenti in sala il plico contenente l'elaborato con tutti i fogli ricevuti, utilizzati o non, la busta interna nella quale è stata inclusa la scheda con le generalità del concorrente stesso.
14. La busta esterna deve essere priva di qualsiasi indicazione e sulla stessa non debbono essere apposte dalla commissione annotazioni di alcun genere; la stessa deve essere consegnata chiusa dai concorrenti, mediante incollatura dei lembi. La commissione non può accettare la consegna di una busta che non sia stata preventivamente chiusa dal concorrente.
15. Il Presidente o uno dei commissari appone trasversalmente sulla busta grande, in modo che vi resti compreso il lembo di chiusura e la restante parte della busta stessa, la propria firma.
16. Alla scadenza del termine di tempo assegnato tutte le buste debbono essere immediatamente consegnate alla commissione. I concorrenti che si rifiutano di farlo e che manifestamente ritardano, vengono diffidati a voce dal provvedere e, ove perdurino nel loro comportamento, sono dichiarati esclusi dal concorso per non aver riconsegnato in tempo i loro elaborati.
17. La prova può essere chiusa anche prima della scadenza del termine, nel caso che tutti i concorrenti abbiano consegnato le buste contenenti gli elaborati.
18. Tali buste vengono riunite in uno o più plichi, legati e sigillati. All'esterno di tali plichi i commissari presenti alla chiusura dei lavori appongono le loro firme e li consegnano al segretario che provvede a custodirli in luogo e contenitore idoneo in modo da assicurarne con sicurezza la conservazione e la inaccessibilità da parte di alcuno.
19. Per quanto altro non contenuto nel presente articolo si applica il disposto del D.P.R. 487/94, dai D.P.R. 693/96 e dal TUEL.

#### **Art. 28 - Prove scritte - Valutazione**

1. La commissione giudicatrice, nel giorno in cui si riunisce per provvedere alla valutazione delle prove scritte, procede alla verifica dell'integrità dei plichi sigillati e delle buste contenenti gli elaborati.
2. Dopo tale verifica ha inizio l'apertura delle buste per ciascuna delle quali, prima di passare all'apertura di altra successiva, si provvede:
  - a contrassegnare la busta esterna, ciascuno dei fogli di essa contenuti e la busta interna chiusa, contenente la scheda con le generalità del concorrente, con uno stesso numero progressivo di contrassegno dell'unitarietà di tali atti;
  - alla lettura, da parte di un commissario designato a rotazione dal Presidente, degli elaborati;
  - alla loro contestuale valutazione e votazione da parte dei commissari;
  - all'annotazione del voto, in cifre ed in lettere, sull'ultima pagina dell'elaborato, con l'apposizione della firma di tutti i membri della commissione e del segretario, che tiene un

elenco degli elaborati nel quale, accanto al numero progressivo di essi, annota il voto attribuito.

3. Le operazioni di cui al comma precedente non possono essere interrotte fino a che non siano state compiute interamente per ogni busta aperta. Per i candidati che non conseguono l' idoneità nella prima prova non si procede alla correzione della successiva prova.
4. terminate, per tutte le buste, le operazioni indicate, la commissione da atto di aver concluso le operazioni di valutazione e procede all'apertura delle buste contenenti le schede con le generalità dei concorrenti. Sulla scheda viene annotato il numero progressivo già apposto sugli elaborati e il nominativo dalla stessa risultante viene registrato, in corrispondenza del numero di contrassegno, sull'elenco dei voti tenuto dal segretario, in modo che dallo stesso risultino:
  - il numero progressivo attribuito agli elaborati;
  - la votazione agli stessi assegnata;
  - il nome del concorrente che ne è risultato l'autore.
5. L'elenco viene firmato, alla fine delle operazioni, da tutti i componenti della commissione e dal segretario.
6. Dell'avvenuto espletamento delle operazioni in rigorosa conformità alle norme suddette viene fatto constare dal verbale. Nel verbale vengono riportate le risultanze dell'elenco di cui al precedente quarto comma, che viene allo stesso allegato.
7. Nei concorsi per i quali il bando prevede una sola prova scritta, sono ammessi alla prova successiva i concorrenti che in detta prova scritta abbiano ottenuto una votazione di almeno 21/30. I voti sono espressi in trentesimi; Nei concorsi per i quali il bando prevede più di una prova scritta, sono ammessi alla prova successiva a quelle scritte i concorrenti che abbiano riportato in ciascuna delle medesime la votazione di almeno 21/30.
8. La commissione giudicatrice, conclusi i lavori di valutazione dell'unica o dell'ultima delle prove scritte, determina i concorrenti ammessi alla prova successiva, in forza di quanto stabilito dai precedenti commi.

#### **Art. 29 - Prove scritte - Comunicazioni ai concorrenti**

1. Nella lettera d'invito alla prova orale e/o pratica-applicativa, da inviarsi entro 20 giorni il presidente della commissione rende noto ai concorrenti ammessi l'esito della prova o delle prove scritte con l'indicazione dei relativi punteggi. Qualora la data per la prova orale sia già stata determinata nel bando, l'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale, verrà pubblicato sul sito internet istituzionale insieme all'indicazione della sede in cui verrà sostenuta la prova orale, o portato a conoscenza dei concorrenti con altro mezzo idoneo.
2. Nei termini di cui al precedente comma il presidente della commissione comunica l'esclusione dal concorso ai candidati che non hanno conseguito le votazioni minime stabilite, precisando agli stessi i voti riportati, con le modalità e nei termini riportati negli articoli precedenti.

#### **Art. 30 - Prova orale - Contenuti e modalità**

1. I candidati sono convocati al colloquio secondo l'ordine stabilito dalla Commissione giudicatrice. La commissione giudicatrice provvede, nella prova orale, ad interrogare il concorrente sulle materie previste per tale prova del bando, al fine di accertare il livello

complessivo di preparazione teorico-dottrinale e di maturazione di esperienze professionali del candidato, in modo da pervenire ad una valutazione che tenga conto di tutti gli elementi acquisiti nella prova stessa.

2. In sede di effettuazione della prova orale, per i profili professionali per cui è stabilito, verrà effettuato anche l'accertamento della conoscenza delle principali applicazioni informatiche e delle lingue straniere.
3. I criteri e le modalità di espletamento delle prove orali sono stabilite dalla commissione prima dell'inizio delle stesse e debbono essere tali da assoggettare i candidati ad interrogazioni che, pur nel variare delle domande richiedano a tutti i concorrenti un livello oggettivamente uniforme ed equilibrato di impegno e di conoscenze.
4. La commissione determina preliminarmente le modalità per l'effettuazione delle domande da parte dei commissari, prevedendo per quanto possibile criteri che determinino fra gli stessi una rotazione dei quesiti da porre ed una equilibrata utilizzazione del tempo complessivamente previsto per la prova.
5. Per ciascun concorrente, conclusa la prova dallo stesso sostenuta, la commissione procede alla valutazione della stessa ed attribuisce il voto, costituito dalla media dei voti assegnati da ciascun commissario.
6. Il voto è registrato in apposito elenco tenuto dal segretario, nel quale a fianco del nome del concorrente egli scrive, in cifre ed in lettere, la votazione attribuita. Alla fine di ciascuna giornata di esami l'elenco è firmato da tutti i componenti della commissione ed allegato al verbale, nel quale ne sono trascritti i contenuti.
7. La prova orale si considera superata ove il concorrente abbia ottenuto una votazione non inferiore ai 21/30.
8. Il concorrente che non si presenti alla prova orale nel giorno stabilito, si considera rinunciatario e viene escluso dal concorso/selezione. Le prove orali sono pubbliche.

#### **Art. 31 - Prova pratica - applicativa - Modalità**

1. La prova pratica-applicativa eventualmente prevista può essere costituita dall'applicazione del concorrente per la realizzazione di un manufatto, nel dar prova della sua capacità nell'operare con un mezzo meccanico particolare, nell'effettuazione di una prestazione artigianale o di mestiere o, comunque, nella dimostrazione del livello della sua qualificazione o specializzazione fornita in modo pratico.
2. La commissione stabilisce, prima dell'inizio della prova, le modalità di espletamento della stessa in modo che esse siano uguali per tutti i concorrenti, ed il tempo massimo consentito. Dato il carattere della stessa, non sono prescritte terne da estrarre dai concorrenti, riservando al giudizio della commissione all'applicazione di tale modalità ove la stessa sia ritenuta possibile in rapporto anche all'allestimento dei mezzi per effettuare la prova.
3. Tutti i concorrenti dovranno essere posti in grado di utilizzare materiale, macchine e mezzi dello stesso tipo e in pari condizioni operative.
4. La commissione prende nota del tempo impiegato da ciascun concorrente nell'effettuazione della prova e ne tiene conto nella sua valutazione, comparativamente con la qualità del risultato dallo stesso conseguito.

5. In dipendenza della natura delle prove pratiche applicative l'assegnazione delle votazioni avviene da parte della commissione subito dopo che ciascun concorrente ha effettuato le stesse, dopo che il medesimo si è allontanato dal locale ove esse hanno luogo e prima dell'ammissione di altro candidato. La commissione effettua, su apposita scheda, una descrizione sintetica del modo nel quale il concorrente ha effettuato la prova, del tempo impiegato ed attribuisce il voto allo stesso spettante. Le schede vengono firmate da tutti i membri della commissione e dal segretario ed i voti sono riepilogati in apposito elenco a fianco dei nomi dei concorrenti, che viene esso pure firmato nel modo suddetto ed allegato al verbale, nel quale ne vengono trascritti i contenuti.
6. La prova pratica-applicativa si considera superata ove il concorrente abbia ottenuto una votazione media non inferiore ai 21/30.

### **Art. 32 - Prove orali e pratiche applicative - Norme comuni**

1. L'identificazione dei concorrenti che partecipano alle prove orali e/o pratiche applicative viene effettuata dalla commissione al momento in cui il concorrente si presenta, in base ad un documento legalmente valido dallo stesso esibito.
2. Quando il numero dei concorrenti è tale da consentire l'espletamento di ciascuna delle prove suddette, per tutti, in una stessa giornata, l'ordine di ammissione viene sorteggiato all'inizio della stessa, in presenza dei concorrenti che a quel momento si trovano in attesa di essere esaminati.
3. Quando il numero dei concorrenti non consenta l'espletamento della prova in una stessa giornata la commissione provvede, all'inizio dell'unica o dell'ultima prova scritta prevista dal bando, al sorteggio della lettera alfabetica dalla quale avrà inizio il turno dei candidati, seguendo l'ordine dei cognomi. In tal caso la commissione stabilisce, in rapporto al numero dei concorrenti esaminabili per ogni giornata, le date in cui ciascuno deve presentarsi, comunicando ad ogni candidato quella ad esso relativa. In ciascuna giornata l'ordine di ammissione all'esame viene stabilito mediante sorteggio dei concorrenti da effettuarsi secondo quanto stabilito al precedente comma.
4. Il concorrente che non si presenta alla prova orale e/o alla prova pratica applicativa nel giorno stabilito, si considera rinunciatario e viene escluso dal concorso. Quando le prove predette sono programmate in più giornate, il concorrente che sia impedito da gravi e comprovanti motivi ad intervenire alla prova nel giorno prestabilito, può far pervenire al presidente della commissione, non oltre l'ora fissata per l'inizio della seduta nel giorno predetto, istanza documentata per il differimento dell'esame ad altra data, entro l'ultimo termine previsto dal programma per compimento della prova. La commissione giudicatrice decide su tale istanza, a suo insindacabile giudizio dandone avviso telegrafico al concorrente. Se l'istanza viene respinta ed il concorrente non è presente alla prova, viene escluso dal concorso. Se l'istanza viene accolta nella comunicazione telegrafica viene precisata la nuova data della prova. In ogni caso il differimento non è consentito qualora la prova pratica orale o pratica è prevista in una sola giornata.

### **Art. 33 - Punteggio finale delle prove d'esame**

1. Il Punteggio finale delle prove di esame è dato dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte o pratiche o a contenuto teorico-pratico e dalla votazione conseguita nella prova orale.

### **Art. 33 BIS – Norme transitorie da applicarsi in regime semplificato<sup>3</sup>**

1. In osservanza delle disposizioni normative introdotte per favorire la semplificazione e celerità delle procedure concorsuali, legate all'emergenza COVID, in deroga alle disposizioni contenute nel presente regolamento, si prevede che:
  - a) ai fini dell'ammissione alle successive fasi concorsuali, la prova preselettiva di cui all'art 25 viene sostituita da una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti, con le modalità e criteri individuati nel bando di concorso quale *lex specialis*;
  - b) in deroga a quanto previsto nel capo V, si procederà all'espletamento di una sola prova scritta e di una prova orale, con le modalità, i tempi e la valutazione previsti nel bando di concorso quale *lex specialis*;
  - c) I titoli e l'eventuale esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio, possono concorrere alla formazione del punteggio finale. I criteri di valutazione saranno individuati nel bando di concorso quale *lex specialis*;
  - d) Lo svolgimento delle prove potrà avvenire mediante l'utilizzo di strumenti informatici e digitali e, facoltativamente, lo svolgimento in videoconferenza della prova orale, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che ne assicurino la pubblicità, l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente;
  - e) Si abrogano gli allegati A) e B) al regolamento, in quanto ormai superati;
  - f) Restano confermate le disposizioni del presente regolamento in quanto applicabili.

## **CAPO VI: FORMAZIONE GRADUATORIA E ASSUNZIONE IN SERVIZIO**

### **Art. 34 - Formazione della graduatoria e relativa approvazione**

1. La graduatoria di merito dei candidati, viene formata secondo la votazione complessiva riportata da ciascun candidato, ottenuta sommando, al punteggio riportato nella valutazione dei titoli – ove previsti – la media dei voti conseguiti nelle prove scritte – se più di una – , il voto della prova scritta - se unica prova scritta - e il voto conseguito nella prova orale, con l'osservanza, a parità di punteggio, delle preferenze previste dall'art. 4 del presente Regolamento.
2. La graduatoria è approvata con atto del responsabile del servizio personale, con le modalità esplicitate nel successivo articolo 36 e pubblicata all'Albo Pretorio.
3. La graduatoria concorsuale, una volta approvata, rimane efficace per il periodo previsto dalla normativa vigente per l'eventuale copertura dei posti che dovessero rendersi vacanti e disponibili successivamente all'indizione del concorso/selezione, fatta eccezione per i posti istituiti successivamente all'indizione del concorso stesso.

### **Art. 35 - Presentazione dei titoli preferenziali e di riserva della nomina**

1. I concorrenti che abbiano superato la prova o le prove previste per il raggiungimento dell'idoneità, dovranno far pervenire all'Amministrazione entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto l'ultima prova, i documenti in carta semplice attestanti il possesso dei titoli di riserva, preferenza e precedenza, a parità di valutazione, il diritto ad usufruire dell'elevazione del limite massimo di età (solo se esplicitamente richiesto dall'Ente), già indicati nella domanda, dai quali risulti altresì, il possesso del requisito alla data di scadenza del termine utile per la partecipazione

---

<sup>3</sup> Articolo inserito con deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 20.04.2021



alla selezione. La suddetta documentazione non é richiesta, nel caso in cui Amministrazione ne sia già in possesso.

#### **Art. 36 - Valutazione di legittimità delle operazioni concorsuali**

1. Il Responsabile del servizio personale provvede all'approvazione delle operazioni concorsuali, della graduatoria e delle risultanze sulla base dei verbali trasmessi dalla Commissione esaminatrice del concorso.
2. Qualora riscontri irregolarità, procede come segue:
  - a) se l'irregolarità discende da errore di trascrizione o di conteggio nell'applicazione dei criteri definiti dalla Commissione, tale cioè da apparire - ad evidenza - errore di esecuzione, procede direttamente alla rettifica dei verbali e alle conseguenti variazioni nella graduatoria di idoneità;
  - b) se l'irregolarità è conseguente a violazione di norma di legge, delle norme contenute nel bando, delle norme contenute nel presente regolamento, ovvero rilevata la palese incongruenza o contraddizione, rinvia con proprio atto i verbali alla Commissione esaminatrice con obbligo di riconvocarla entro dieci giorni perché provveda, sulla base delle indicazioni all'eliminazione del vizio o dei vizi rilevati, apportando le conseguenti variazioni ai risultati concorsuali;
  - c) qualora il Presidente della Commissione esaminatrice non provveda alla convocazione della Commissione o la stessa non possa riunirsi per mancanza del numero legale o - se riunita - non intenda cogliere le indicazioni ricevute, si procede con atto formale alla dichiarazione di non approvazione dei verbali, all'annullamento delle fasi delle operazioni concorsuali viziate e conseguenti e alla nomina di una nuova Commissione che ripeta le operazioni concorsuali a partire da quella dichiarata illegittima con formulazione di nuova ed autonoma graduatoria.
  - d) I verbali della commissione con la determinazione dell'approvazione della graduatoria saranno portate all'attenzione della Giunta per la presa d'atto.

#### **Art. 37 - Comunicazione dell'esito ai partecipanti**

1. Divenuta esecutiva la determinazione che approva gli atti del concorso, l'Amministrazione invita, a mezzo lettera raccomandata A.R., ovvero con altro idoneo mezzo di comunicazione, i concorrenti collocati in posizione utile ai fini dell'assunzione a sottoscrivere dichiarazione sostitutiva relativa al possesso dei requisiti generali previsti per l'accesso al pubblico impiego e di quelli specifici in relazione al profilo professionale da rivestire. Tali dichiarazioni saranno verificate nel rispetto della vigente normativa in materia.
2. Il termine utile per le eventuali impugnative decorre dall'ultimo giorno di pubblicazione della determinazione.
3. L'amministrazione può per ragioni di interesse pubblico sopravvenuti da motivare, procedere alla non assunzione del vincitore.

#### **Art. 38 - Accesso agli atti della procedura**

1. E' consentito l'accesso a tutti gli atti della procedura concorsuale/selettiva nel rispetto della normativa vigente e di quanto regolamentato da questo Ente in materia.
2. I verbali della Commissione Giudicatrice ed altra eventuale documentazione inerente i lavori della Commissione stessa, una volta approvati da parte dell'Amministrazione, possono costituire oggetto di richiesta di accesso da parte di coloro che vi hanno interesse per la tutela di posizioni

giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, i quali possono prenderne visione ed ottenerne copia.

3. L'accesso agli elaborati dei candidati partecipanti ai procedimenti concorsuali/selettivi, salvo che per gli elaborati del diretto interessato il quale può prenderne visione ed estrarne copia in qualsiasi momento del procedimento, per motivi di salvaguardia della riservatezza, è differito al momento successivo all'adozione formale del provvedimento di approvazione dei lavori della Commissione da parte dell'Amministrazione. I candidati, infatti, hanno diritto di accesso ai documenti e possono prendere visione ed ottenere copia anche degli elaborati degli altri candidati.

4. Le modalità ed i tempi di richiesta ed ottenimento dell'accesso, sono quelli stabiliti dalla normativa vigente in materia.

#### **Art. 39 - Assunzioni in Servizio**

1. Il concorrente vincitore del concorso è tenuto, laddove l'Amministrazione non ritenga di accertare direttamente la idoneità fisica all'impiego del vincitore, a produrre un certificato rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare, ovvero dal medico dell'Ufficio di Medicina Legale dell'ASL territorialmente competente, dal quale risulti che è di sana e robusta costituzione fisica. Nel caso in cui lo stesso abbia qualsiasi imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego messo a concorso;
2. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato è costituito e regolato da contratti individuali, in conformità al contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dipendente dalle amministrazioni del comparto Regioni e autonomie locali di cui all'accordo del 2 giugno 1998, in vigore dal 2 aprile 1999 e dalle eventuali disposizioni di legge o regolamentari non disapplicate dal contratto.
3. Il contratto è stipulato dal Responsabile del servizio personale. Per esso sarà stipulato dal Segretario Comunale.
4. Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, sono comunque indicati:
  - a) tipologia del rapporto di lavoro;
  - b) data di inizio del rapporto di lavoro;
  - c) il profilo professionale e la categoria retributiva iniziale;
  - d) mansioni corrispondenti al profilo di assunzione;
  - e) durata del periodo di prova;
  - f) sede di destinazione dell'attività lavorativatermine finale del contratto di lavoro a tempo determinato.
5. Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione e per i termini di preavviso. È in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.
6. L'assunzione può avvenire con rapporto di lavoro a tempo pieno e a tempo parziale. In quest'ultimo caso il contratto individuale indica anche l'articolazione dell'orario di lavoro assegnato. L'Amministrazione, prima di procedere alla stipulazione del contratto di lavoro individuale ai fini dell'assunzione, provvede ad acquisire direttamente la documentazione

prescritta dalle disposizioni regolanti l'accesso al rapporto di lavoro indicate nel bando di concorso.

#### **Art. 40 - Decadenza dalla nomina**

1. Il concorrente che non produce la documentazione richiesta nei termini prescritti o non assume servizio nel giorno stabilito, è dichiarato decaduto dalla nomina.
2. L'ente può prorogare, per sue motivate esigenze, non sindacabili dall'interessato, la data già stabilita per l'inizio del servizio.
3. L'ente ha inoltre facoltà di prorogare, per giustificati motivi esposti e documentati dall'interessato i termini per l'assunzione del servizio.
4. I provvedimenti di proroga di cui ai precedenti commi sono adottati, con le motivazioni del caso, con atto del responsabile del servizio.

### **CAPO VII. PROCEDURE PER ASSUNZIONE TRAMITE I CENTRI DEI SERVIZI PER IL LAVORO**

#### **Art. 41 - Procedure per l'assunzione mediante avviamento degli iscritti nelle liste dei Centri dei servizi per il lavoro.**

1. L'Amministrazione Comunale effettua le assunzioni per le categorie ed i profili professionali per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo (categoria A e B1.), mediante richiesta di avviamento presso i Centri dei servizi per il lavoro competenti per territorio. Istituiti con la L.R. 5 dicembre 2005, n. 20 "Norme in materia di promozione dell'occupazione, sicurezza e qualità del lavoro. Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro. Abrogazione della legge regionale 14 luglio 2003, n. 9, in materia di lavoro e servizi all'impiego", che abbiano la professionalità eventualmente richiesta ed i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego.
2. Gli avviamenti a selezione vengono effettuati sulla base di criteri uniformi definiti in sede di Conferenza unificata Stato-Regioni. in base a quanto stabilito nell'art. 40 della suddetta legge regionale.

#### **Art. 42 - Commissione Esaminatrice per le selezioni mediante avviamento degli iscritti nelle anagrafi presso i Centri dei servizi per il lavoro**

1. Per le assunzioni a tempo indeterminato, e a tempo determinato la commissione è costituita con gli stessi criteri e modalità di cui all'articolo 15 e ss. . Può svolgere le funzioni di presidente anche il responsabile dell'ufficio tecnico comunale. Gli esperti possono essere reperiti anche all'interno del personale dipendente dell'Ente.

#### **Art. 43 - Contenuto delle prove di idoneità per le selezioni mediante avviamento degli iscritti nelle anagrafi presso i Centri dei servizi per il lavoro**

1. Il giudizio reso dalla Commissione esaminatrice nei confronti del concorrente o dei concorrenti alla procedura di selezione deve consistere in una valutazione di idoneità o non idoneità a svolgere le mansioni connesse al posto da ricoprire.
2. Le prove di selezione sono effettuate secondo l'ordinamento dell'Amministrazione, in base ai profili professionali ai quali si accede, determinati dalla Commissione esaminatrice subito

prima dell'inizio delle prove o sperimentazioni lavorative o nella giornata precedente qualora sia necessario la preparazione di materiale e mezzi.

#### **Art. 44- Indici di riscontro**

1. Per il riscontro dell'idoneità dei partecipanti alla selezione si osservano specifici indici di valutazione, come dall'allegato al presente regolamento.
2. La Commissione esaminatrice stabilisce una o più prove pratiche attitudinali o di sperimentazioni lavorative per il profilo professionale interessato alla procedura.
3. La valutazione è determinata dagli indicatori di valore e cioè: complessità delle prestazioni, professionalità, autonomia operativa, responsabilità e complessità organizzativa ove considerata, ciascuno dei quali per il contenuto contrattualmente attribuito.
4. Gli indici di valutazione ed i criteri di individuazione dell'idoneità sono quelli previsti nella tabella allegata al presente Regolamento.

#### **Art. 45 - Tempi di effettuazione della selezione e modalità**

1. La Commissione esaminatrice, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di avviamento, convoca i lavoratori interessati alle prove selettive indicando:
  - a) il giorno e l'ora di svolgimento delle prove;
  - b) il luogo, aperto al pubblico; ove saranno effettuate le prove. Del luogo, data e ora delle prove si dà notizia con avviso da pubblicare all'albo del Comune.
3. La selezione è effettuata seguendo l'ordine di avvio indicato dal Centro servizi.
4. Prima di sottoporre a selezione il lavoratore avviato, la Commissione ne verifica l'identità. Per l'effettuazione delle prove di selezione la Commissione stabilisce un termine che non può essere superiore, di norma, a sessanta minuti. Per le sperimentazioni lavorative il tempo è fissato in relazione alle loro caratteristiche.
5. Allo scadere del termine dato, la Commissione provvede immediatamente a valutare gli elaborati nel caso che la prova sia consistita nella compilazione di un apposito questionario, o a giudicare il risultato della sperimentazione nel caso in cui la prova sia consistita nell'esecuzione di un lavoro di mestiere.
6. Il giudizio della Commissione è reso seguendo gli indici di riscontro di cui all'allegato.

### **CAPO VIII ULTERIORI FORME DI ASSUNZIONE**

#### **Art. 46 - Assunzione di personale con rapporto a tempo determinato**

1. L'assunzione a tempo determinato avviene:
  - a) mediante richiesta numerica di lavoratori all'ufficio competente con le modalità previste nel precedente capo VII per le assunzioni a tempo indeterminato per i profili professionali per i quali è richiesto il titolo di studio della scuola dell'obbligo ed eventuali altri requisiti specifici. I lavoratori avviati, convocati dall'Amministrazione sono tenuti a presentarsi per la formale accettazione e/o per la prova di idoneità alle mansioni. Quest'ultima viene eseguita da una Commissione giudicatrice, appositamente nominata. Si prescinde dall'effettuazione della prova di idoneità alle mansioni nel caso il lavoratore abbia già lavorato nello stesso profilo professionale con esito positivo per questa Amministrazione;

- b) utilizzazione di graduatorie proprie e/o di altri Enti Pubblici Locali Territoriali, di pubblici concorsi, in corso di validità, per le assunzioni per le quali è richiesto un titolo superiore alla scuola dell'obbligo ed eventuali particolari specializzazioni, abilitazioni, esperienze professionali, eccetera.
- c) mediante selezioni pubbliche semplificate ( per titoli;- per titoli e colloquio;- per titoli e prova pratica;- per titoli, prova pratica e colloquio) .le cui modalità (criteri, requisiti, domande, pubblicità e quant'altro necessario), verranno stabiliti nei relativi provvedimenti di indizione;
- d) mediante assunzioni con contratto a tempo determinato dei collaboratori del Sindaco/Assessori ai sensi dell'Art. 90 del D.Lgs 267/00;
- e) mediante assunzioni con contratto a tempo determinato di responsabili di servizi o degli uffici, o di alta specializzazione, nei limiti di previsione dello Statuto dell'Ente locale, ai sensi dell'Art. 110, comma 1°, del D.Lgs. 267/00, previo espletamento di procedure comparative semplificate a rilevanza pubblica. Sono fatte salve eventuali deroghe che possono essere previste per il rinnovo di incarichi già conferiti;
- f) mediante forme contrattuali flessibili nel rispetto della vigente normativa e degli accordi aziendali in vigore nel tempo. Per le assunzioni mediante contratto di formazione e lavoro, le modalità per il ricorso a procedure semplificate, di cui all'art.3 comma 3 del CCNL 14/9/2000, saranno definite dal relativo bando di selezione pubblica, in analogia al presente Regolamento.

2. Per le assunzioni di cui al comma 1 lettera b) il candidato inserito nella graduatoria può rinunciare temporaneamente all'assunzione a termine rimanendo comunque in graduatoria per ulteriori e future chiamate senza che ciò comporti alcuna decadenza dalla graduatoria per le assunzioni a tempo indeterminato. Per le graduatorie di cui al comma 1, lettere b) e c), lo scorrimento avviene secondo quanto stabilito dai relativi provvedimenti di indizione e/o recepimento.

3. Decadono automaticamente dalle graduatorie i soggetti che:

- a) non hanno superato il periodo di prova;
- b) hanno rinunciato senza giustificato motivo a precedente assunzione;
- c) hanno reso dichiarazioni false o mendaci.

4. I lavoratori, ai fini dell'assunzione a tempo determinato, su invito dell'Amministrazione, dovranno sottoscrivere dichiarazione sostitutiva relativa al possesso dei requisiti generali previsti per l'accesso al pubblico impiego e di quelli specifici in relazione al profilo professionale da rivestire. Tali dichiarazioni saranno verificate nel rispetto della vigente normativa in materia.

5. Resta ferma la necessità, per la costituzione del rapporto di lavoro, del possesso dei requisiti generali di cui all'art. 2 del presente Regolamento.

6. Resta ferma la facoltà dell'Amministrazione prevista al comma 2 dell'art. 1 del presente Regolamento.

#### **Art. 47- Limiti, criteri e modalità per la stipula di contratti a tempo determinato al di fuori della dotazione organica.**

- 1. Il Comune, qualora la normativa vigente lo consenta, può ricorrere alla stipula di contratti a tempo determinato al di fuori delle previsioni di cui alla dotazione organica dell'ente ed in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente per la copertura di posti di dirigenti di alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.

2. La copertura dei posti di cui al presente articolo può avvenire solo nei limiti di cui all'art. 110 comma 2 del D.Lgs. 267/2000.
3. La decisione di avvalersi per la copertura dei posti in oggetto della formula del contratto a tempo determinato compete alla Giunta Comunale.
4. Il Sindaco procede all'individuazione del soggetto con cui stipulare il contratto previa adozione di un avviso pubblico.
5. Tale avviso pubblico dovrà contenere la data dell'incarico, la presumibile decorrenza, il corrispettivo proposto, i requisiti richiesti, eventuali criteri di priorità nella scelta del candidato. L'avviso deve essere pubblicato all'Albo Pretorio dell'ente.
6. Il Sindaco esamina le domande pervenute, eventualmente anche con l'ausilio del Segretario del Comune, invita ad un colloquio i candidati ritenuti essere in possesso dei requisiti maggiormente rispondenti alle esigenze dell'ente, nell'ambito dei quali effettuerà successivamente la scelta.
7. La Giunta Comunale, su proposta del Sindaco, ad integrazione del trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli Enti Locali, può deliberare l'attribuzione al soggetto contraente di una indennità aggiuntiva "ad personam" commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale.
8. Nella determinazione dell'eventuale indennità "ad personam" dovrà tenersi conto:
  - della specifica qualificazione professionale e culturale del soggetto;
  - della temporaneità e quindi della durata del rapporto;
  - delle condizioni di mercato afferenti le specifiche competenze professionali;
  - del bilancio dell'ente.
9. Al personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato possono essere attribuite le funzioni di responsabile del servizio in relazione al tipo di prestazione richiesta. L'attribuzione di responsabilità e di prerogative proprie dei responsabili dei servizi e degli uffici deve essere indicata nel provvedimento della G.C. e comporta la completa sostituzione nelle funzioni di chi ne era in precedenza titolare. La nomina di che trattasi viene effettuata dal Sindaco. La revoca delle funzioni di responsabilità dei servizi e degli uffici comporta una conseguente riduzione del trattamento economico ad personam, tale riduzione deve essere espressamente prevista nel relativo bando di concorso.

## **Capo IX LA MOBILITA' VOLONTARIA**

### **Articolo 48 - Ambito Di Applicazione**

1. Il presente capo detta i criteri e le modalità per l'attuazione dei trasferimenti di personale (mobilità esterna) al Comune di Siamanna dalle altre pubbliche amministrazioni del Comparto Regioni e Autonomie Locali cui all'art. 1, comma 2 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto delle disposizioni di legge e contrattuali previste in materia.

### **Articolo 49 - Principi Generali**

1. Ai sensi dell'art. 30, comma 1, del D. Lgs.165/2001, le amministrazioni pubbliche possono ricoprire posti vacanti in organico mediante cessione del contratto di lavoro di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento.
2. Sono soggetti alla procedura di mobilità, ai sensi dell'art. 30, comma 2 bis, del D. Lgs.165/2001 i posti destinati, in sede di programmazione triennale dei fabbisogni, alle procedure concorsuali pubbliche. La procedura di mobilità è prodromica all'espletamento del concorso.
3. Le domande di trasferimento sono valutate se ritenute rispondenti al profilo professionale richiesto tenuto conto delle effettive esigenze dell'ente. L'attività istruttoria viene svolta dal Servizio competente in materia di personale di seguito indicato come ufficio competente.
4. La disponibilità dei posti è resa pubblica mediante singoli bandi di mobilità, per profilo e qualifica, con le modalità esplicitate nell'art. 50.

#### **Articolo 50 - Bando di mobilità**

1. Il bando di mobilità esterna, predisposto dall'Ufficio personale competente deve contenere i seguenti elementi:
  - a) La categoria e il profilo professionale da ricercare con la specifica dei contenuti professionali;
  - b) Gli eventuali requisiti specifici ed essenziali richiesti per il posto messo a selezione;
  - c) L'assenza negli ultimi 5 anni di procedimenti penali con sentenza passata in giudicato nonché, L'assenza di sanzioni disciplinari superiori al richiamo verbale nell'arco della vita professionale del candidato e l'assenza di procedimenti disciplinari in corso;
  - d) Le modalità di presentazione della domanda.
2. I candidati devono dichiarare nella domanda di partecipazione, corredata da dettagliato curriculum professionale, quanto segue:
  - a) Cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e domicilio se diverso;
  - b) L'Ente di appartenenza, la categoria e la posizione economica di inquadramento, il profilo professionale posseduto specificando il relativo contenuto;
  - c) Il possesso dei requisiti richiesti dal bando;
  - d) Di non aver subito, negli ultimi 5 anni, procedimenti penali con sentenza passata in giudicato e non essere stati, nell'arco della vita professionale, oggetto di sanzioni disciplinari superiori al richiamo verbale né aver procedimenti disciplinari in corso
  - e) I titoli culturali o di servizio ritenuti utili.
3. Alla domanda è allegata, a pena di esclusione, l'autorizzazione dell'ente di appartenenza per il trasferimento in mobilità volontaria del dipendente.
4. Il bando di mobilità dovrà essere pubblicato:
  - a) sull'Albo Pretorio;
  - b) sul sito internet del Comune di Siamanna;
  - c) per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

#### **Articolo 51 - Selezione**

1. Le domande di mobilità pervenute sono esaminate dal Responsabile del Servizio del Personale, che ne verifica l'ammissibilità in relazione alle previsioni contenute nel bando, se del caso, provvede ad ammetterle, anche richiedendo eventuali integrazioni e/o correzioni necessarie.
2. Il Responsabile del Servizio del Personale, in tutti i casi in cui lo ritiene opportuno, effettua controlli sul contenuto delle domande, anche a campione.
3. Preposta alla selezione è una commissione, di seguito indicata come Commissione selezionatrice, nominata dal Responsabile preposto al Personale e composta dal Segretario comunale, che assume le funzioni di Presidente, e da due funzionari esperti, nominati dal Responsabile del Servizio. Assume le funzioni di Segretario un dipendente dell'ente.
4. Di ogni seduta della Commissione sarà redatto apposito verbale.
5. La Commissione ha a disposizione per la valutazione dei candidati 60 punti, di cui 30 al curriculum e 30 riservati al colloquio.
6. I richiedenti, le cui domande siano state ammesse, sono convocati presso il Comune di Siamanna dal Segretario Comunale, per sostenere un colloquio. La convocazione e tutte le altre informative relative alla selezione vengono pubblicate sul sito internet del Comune.

#### **Articolo 52 - Valutazione Del Curriculum**

1. La valutazione del curriculum professionale è finalizzata ad individuare i candidati, il cui profilo risulti maggiormente rispondente alle esigenze del Comune di Siamanna. Il punteggio attribuito è espresso in trentesimi.
2. Il Curriculum professionale, sarà valutato, dalla Commissione esaminatrice sulla base dei seguenti criteri:
  - a. servizio prestato presso enti appartenenti al Comparto Regioni e Autonomie Locali anche in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa fino ad un massimo di **punti 10**;
  - b. per ogni anno di servizio **punti 2**
  - c. per ogni sei mesi di servizio o frazione **punti 1**;
  - d. Incarichi superiori o equipollenti in aree diverse a quelle del posto da ricoprire fino ad un massimo di **punti 10**;
  - e. Titoli di studio diversi o superiori a quello richiesto dal posto da ricoprire, master, stage, corsi di formazione, abilitazioni, idoneità, pubblicazioni ecc. fino ad un massimo di **punti 10**.

#### **Art. 53 - Colloquio**

1. Il colloquio è finalizzato alla verifica del possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti per il posto da ricoprire; La Commissione esprime la propria valutazione in trentesimi fino ad un massimo di **punti 30**. Viene collocato nella graduatoria il candidato che avrà ottenuto nel colloquio almeno **21/30**esimi.

#### **Art. 54 - Graduatoria**

1. Ultimata la procedura selettiva la Commissione formula la graduatoria di merito, sommando il punteggio di valutazione del curriculum e quello del colloquio, quindi, trasmette all'Ufficio competente i verbali dei lavori nonché tutto il materiale relativo alla procedura selettiva. A parità di punteggio precede il più giovane di età.



2. Il Responsabile preposto al Personale, con proprio atto, procede all'approvazione dei verbali e della graduatoria di merito formulata dalla Commissione ed alla individuazione dei candidati che hanno titolo al trasferimento presso il Comune.
3. La graduatoria è pubblicata sul sito internet del Comune di Siamanna.

#### **Art. 55 - Trasferimento**

1. Entro 10 giorni dalla data di approvazione della graduatoria, il Responsabile preposto al Personale comunica all'Amministrazione di appartenenza il nominativo del lavoratore che ha acquisito titolo al trasferimento presso il Comune di Siamanna ai sensi dell'art. 30, comma 1, del D. Lgs. 165/2001.
2. Concordata la decorrenza del trasferimento con l'Amministrazione di appartenenza, il Responsabile preposto al Personale ne dà comunicazione all'interessato invitandolo a sottoscrivere, entro dieci giorni dalla data indicata nella medesima lettera di comunicazione, il contratto individuale di lavoro.
3. Nel caso in cui l'Amministrazione di appartenenza rappresenti palesi ragioni ostative al trasferimento, ovvero in caso di rinuncia al trasferimento, il Responsabile preposto al Personale individua, nell'ambito della graduatoria approvata e, seguendo l'ordine della stessa, il nuovo lavoratore che ha titolo al trasferimento presso il Comune di Siamanna.
4. Il candidato che, senza giustificato motivo, non rispetta i termini indicati nel comma 2, si considera rinunciatario. La mancata presa di servizio, dopo la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, senza giustificato motivo, costituisce inadempimento contrattuale. All'atto del passaggio, le ferie maturate presso l'Ente di provenienza dovranno essere state completamente godute, salvo il caso di documentate ragioni personali e/o di servizio.

#### **ART. 56 - Trattamento Dei Dati Personali**

1. Tutte le procedure disciplinate nel presente regolamento vengono espletate in conformità alle disposizioni dettate dalla Decreto legislativo n. 193/2006 e successive modificazioni ed integrazioni in tema di tutela dei soggetti interessati rispetto al trattamento dei loro dati personali.

#### **Art. 57 - Norma di rinvio**

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle norme vigenti in materia, allo Statuto, ai contratti collettivi nazionali di lavoro del Comparto Regioni – Autonomie Locali, ai contratti integrativi aziendali sottoscritti in sede decentrata, ed agli accordi aziendali.

### **CAPO IX: DISPOSIZIONI VARIE**

#### **Art. 58 - Allegati regolamento.**

Costituiscono allegati al presente regolamento:

- **ALLEGATO C - INDICI DI RISCONTRO DELLE IDONEITÀ NELLE SELEZIONI**

### **NORME SPECIALI, TRANSITORIE E FINALI**

### **Art. 59 - Entrata in vigore ed abrogazioni**

1. Il presente regolamento approvato formalmente con delibera di G.C., ai sensi dell'art. 48 del decreto legislativo 267/00, entra in vigore quando diventa esecutiva la delibera che l'approva.
2. Dall'entrata in vigore del presente regolamento è abrogata ogni disposizione regolamentare in materia di organizzazione contenuta in altri Regolamenti comunali nonché ogni altra disposizione contrastante con il presente Regolamento.

## ALLEGATO C: INDICI DI RISCONTRO DELLE IDONEITÀ NELLE SELEZIONI

CATEGORIA A	PUNTEGGIO ATTRIBUITO		
	OTTIMO	SUFFICIENTE	SCARSO
Capacità d'uso e manutenzione degli strumenti e arnesi necessari all'esecuzione del lavoro	3	2	1
Conoscenza di tecniche di lavoro e di procedure predeterminate necessarie all'esecuzione del lavoro	3	2	1
Grado di autonomia nell'esecuzione del proprio lavoro, nell'ambito delle istruzioni dettagliate	3	2	1
Grado di responsabilità nella corretta esecuzione del lavoro	3	2	1

CATEGORIA B	PUNTEGGIO ATTRIBUITO		
	OTTIMO	SUFFICIENTE	SCARSO
Capacità d'uso di apparecchiature e/o macchine di tipo complesso.	3	2	1
Capacità organizzativa del proprio lavoro anche in connessione a quello di altri soggetti facenti parte o non della stessa unità operativa.	3	2	1
Grado di autonomia nell'esecuzione del proprio lavoro, nell'ambito delle istruzioni dettagliate	3	2	1
Grado di responsabilità nella corretta esecuzione del lavoro	3	2	1

Dall'esito della/e prova/e o sperimentazione, dovrà scaturire ed essere formulato, per ciascuno degli **indici** sopraindicati per categoria, il giudizio di "scarso", "sufficiente" o "ottimo", ai quali corrisponderanno i giudizi saranno così determinati:

CATEGORIA	PUNTEGGIO	GIUDIZIO FINALE
A	Fino a 7	Non idoneo

<b>A</b>	<b>Da 8 a 12.</b>	<b>Idoneo</b>
<b>B</b>	<b>Fino a 9</b>	<b>Non idoneo</b>
<b>B</b>	<b>Da 10 a 15</b>	<b>Idoneo</b>